

OMISSIS

GIUSEPPE VEGAS, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente. Dunque, il Governo accetta l'ordine del giorno Faenzi n. 9/1386/1 a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso che si è detto, mentre accetta i successivi ordini del giorno Casinelli n. 9/1386/2 e Di Biagio n. 9/1386/3.

Quanto all'ordine del giorno Stradella n. 9/1386/4, esso viene accettato limitatamente al primo capoverso della parte dispositiva, mentre vengono accolti come raccomandazione i tre capoversi successivi.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,
premessò che:

nel corso del 2008 si sono riscontrati aumenti sia nel costo dei materiali, sia delle materie prime comunque occorrenti nel ciclo produttivo assai consistenti, aumenti che se non opportunamente compensati determinerebbero situazioni di gravissima difficoltà per le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;

la disciplina di cui all'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, appare non rispondente alle concrete esigenze della categoria degli operatori economici del settore dei lavori pubblici sia perché richiede che l'adeguamento del prezzo dei materiali abbia luogo soltanto a seguito di circostanze eccezionali, sia perché presuppone che la variazione abbia luogo nell'anno successivo alla presentazione dell'offerta, laddove ben potrebbe verificarsi il diritto all'adeguamento per aumenti avvenuti nell'ambito dello stesso anno di presentazione dell'offerta;

risulta, pertanto, indispensabile razionalizzare la predetta disciplina in modo da assicurare agli operatori economici un reale ed immediato meccanismo di riequilibrio del corrispettivo contrattuale rispetto ai maggiori costi dei materiali e delle materie prime,

impegna il Governo

a ricercare le opportune soluzioni per ovviare al grave problema sopra evidenziato e a tal fine, con il terzo decreto correttivo, a modificare la disciplina del-

l'articolo 133, commi da 4 a 7 del codice dei contratti pubblici, ispirandosi ai seguenti principi:

svincolare il diritto dell'impresa all'adeguamento dal carattere di eccezionalità dell'evento, facendolo derivare esclusivamente dal superamento del 10 per cento del prezzo del materiale rispetto al prezzo dello stesso al momento dell'offerta;

prevedere una rilevazione mensile delle variazioni con decreti semestrali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

prevedere il diritto dell'impresa all'adeguamento, nell'unico presupposto del superamento del 10 per cento, a prescindere dall'anno di presentazione dell'offerta (e cioè senza porre la condizione, oggi prevista, che l'anno di presentazione dell'offerta sia antecedente a quello in cui ha luogo l'aumento del prezzo dei materiali).

9/1386/4. Stradella, Lupi, Iannuzzi.

OMISSIS